

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per iniziativa di “A2A S.p.A.”, “Fondazione AEM E.T.S.”, “Fondazione ASM Brescia - ente filantropico” e “Fondazione LGH E.T.S.” (di seguito i “**Fondatori**”) è costituita una Fondazione, ente del terzo settore, denominata

“BANCO DELL’ENERGIA ENTE FILANTROPICO”

(di seguito la “**Fondazione**”).

La denominazione “ENTE FILANTROPICO” è obbligatoriamente utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

2.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo deve essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 117/2017.

2.3 La Fondazione può istituire uffici e sedi secondarie.

Articolo 3

Finalità

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in qualità di ente filantropico, in osservanza dell’art. 37 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e rilevato che una vita dignitosa non possa prescindere dalla disponibilità delle forniture energetiche, agisce col fine di:

- alleviare la condizione di svantaggio di persone e famiglie in stato di povertà, precarietà economica ed emarginazione sociale attraverso prestazioni dirette o indirette di carattere erogativo in denaro o in natura;
- alleviare le condizioni di “povertà energetica” supportando i soggetti in condizione di bisogno nel pagamento delle utenze domestiche o nell’individuazione di soluzioni di efficienza energetica che contribuiscano a ridurre l’onere economico a carico di tali soggetti;
- aumentare la consapevolezza sui consumi energetici e facilitare l’accesso agli strumenti di efficientamento energetico.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 La Fondazione, per la realizzazione delle suddette attività d’interesse generale:

- elargisce erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti di Terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro,

che realizzano attività d'interesse generale di cui alla lettera a) e c) dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017; nello svolgimento di queste attività, la Fondazione si adopera affinché l'individuazione dei beneficiari, la selezione dei soggetti erogatori e la valutazione dell'impatto delle misure adottate seguano le metodologie più accreditate sul piano scientifico e abbiano carattere di assoluta trasparenza e rendicontabilità;

- promuove e organizza percorsi di reinserimento sociale e lavorativo rivolti ai soggetti di cui all'art. 3.1 attraverso enti di Terzo settore ed altri enti pubblici e privati;
- promuove corsi di educazione all'uso consapevole dell'energia e al suo risparmio;
- promuove e sostiene attivamente la mappatura e il monitoraggio nazionale e territoriale della povertà energetica e sensibilizza policy maker, opinione pubblica e stakeholder di settore sul tema;
- affianca l'operato delle istituzioni e collabora con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni, locali e non, che garantiscano i diritti delle persone in condizione di povertà ed emarginazione sociale o a rischio di diventarlo.

4.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva, e nel rispetto del D.lgs. 117/2017:

- promuovere o partecipare a conferenze ed eventi, mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
- collaborare con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, creando o aderendo a reti per perseguire le finalità del presente Statuto;
- promuovere la valutazione e la rendicontazione delle erogazioni effettuate;
- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso, anche mediante l'utilizzo di siti internet;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi genere da persone fisiche, enti pubblici e privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi sociali;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie.

4.4 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.5 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5

Patrimonio

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Patrimonio iniziale, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.lgs. 117/2017;
- b) dai contributi annuali dei Fondatori e dei sostenitori destinati ad incremento del patrimonio;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

5.2 La Fondazione, in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi come previsto dal comma 2 art. 38 del D.lgs. 117/2017, persegue i principi di gestione di seguito riportati:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale predisposto dall'organo amministrativo;

5.3 Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'ente stesso.

Articolo 6

Risorse economiche

6. La Fondazione finanzia le proprie attività prevalentemente da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- g) ogni altra entrata compatibile con la qualifica di "Ente Filantropico" ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato d'indirizzo.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un numero minimo di sette (7) membri ad un numero massimo di tredici (13), compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.

8.2 I Fondatori designano quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, uno ciascuno.

8.3 La designazione da parte di ciascun Fondatore deve pervenire al Presidente entro sessanta (60) giorni dal termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente provvede successivamente alla convocazione dei consiglieri designati per la nomina di altri tre membri del Consiglio di Amministrazione nei ruoli di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario Generale. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale avviene a maggioranza dei componenti designati dai Fondatori e la riunione è verbalizzata dal Presidente uscente che partecipa in qualità di invitato. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale, così nominati, insieme ai consiglieri designati dai fondatori costituiscono il Consiglio di Amministrazione che si insedia allo scadere del Consiglio in carica.

8.4 Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai quattro Fondatori i quali nominano altresì il Presidente e il Segretario Generale.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può cooptare ulteriori membri nei limiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo. La delibera è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I membri così nominati scadono con gli altri membri.

I membri cooptati del Consiglio di Amministrazione potranno essere individuati anche tra i Membri Finanziatori o persone da questi individuate.

8.6 Il Fondatore provvede alla sostituzione del consigliere da esso designato che per motivi di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso cessa dalla carica durante il mandato. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri consiglieri.

8.7 In caso di dimissione, decadenza, permanente impedimento o decesso del Presidente, del Vice Presidente o del Segretario Generale durante il mandato, i componenti designati dai Fondatori provvedono alla sostituzione in apposita riunione convocata dal componente più anziano che ne verbalizza l'incontro e lo trascrive nell'apposito libro sociale. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale così nominati scadono con gli altri membri.

8.8 In caso di dimissione, decadenza, permanente impedimento o decesso dei membri nominati nelle modalità di cui al precedente comma 5 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione decide se provvedere alla sostituzione. Gli eventuali nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri consiglieri.

8.9 I membri del Consiglio durano in carica per tre (3) esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

8.10 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.11 Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) redige e approva annualmente se necessario il bilancio sociale;
- e) delibera i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 14, comma 7 del presente Statuto;
- f) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) conferisce incarichi professionali;
- i) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- j) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- k) nomina l'Organo di Controllo;
- l) conferisce e revoca le qualifiche dei soggetti partecipanti al Comitato di Indirizzo e degli esperti ai quali il Comitato di Indirizzo si rivolge stabilendone specificatamente le modalità e le condizioni di nomina;
- m) determina le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo;
- n) coopta i membri per il Consiglio di Amministrazione come previsto dal comma 5 dell'articolo 8 del presente Statuto;
- o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- p) amministra il patrimonio della Fondazione, che deve essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- q) decide la destinazione degli avanzi di gestione;
- r) delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero compatibilmente con la natura di ETS;
- t) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- u) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente e a uno o più dei suoi consiglieri specifiche attribuzioni, limitatamente alle lettere e), h), i), j), o) di cui al comma precedente.

9.3 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, di seguito Consiglio, si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

10.4 Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

10.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

10.7 Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.8 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11

Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può altresì compiere operazioni bancarie, costituire in mora i debitori, elevare protesti, notificare ingiunzioni di pagamento, provvedere ad atti esecutivi e, se del caso, revocarli, e intervenire in procedure fallimentari, o altre procedure concorsuali, compiendo tutti gli atti necessari.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente a quelli derogabili ai sensi dell'articolo 9, comma 2. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Presidente, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, acquisisce le designazioni dei componenti scelti singolarmente da ogni fondatore e provvede alla loro convocazione per la nomina del

nuovo Presidente e del nuovo Segretario Generale, presiede la riunione, in qualità di invitato, e provvede alla sua verbalizzazione e trascrizione nell'apposito libro sociale.

11.6 Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Indirizzo.

11.7. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le sue funzioni e i suoi poteri, inclusa la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. In tal caso, la firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Segretario Generale

12.1 Il Segretario Generale è nominato secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

12.2 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività della Fondazione. In particolare collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale può indicare un suo delegato per la redazione dei verbali di cui al comma precedente.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può assegnare specifiche funzioni oltre a quanto indicato al punto precedente.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisore Legale

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

13.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

13.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.8 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 10 del presente Statuto. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Comitato di Indirizzo

14.1 Il Comitato di Indirizzo (di seguito il “**Comitato**”) è composto dai Fondatori, Membri Finanziatori, Partner di Progetto e Partner Tecnici e ha ruolo propositivo e consultivo.

Il Comitato si può avvalere di Esperti Progettuali ed Esperti scientifici per la formulazione delle proposte.

14.2 La qualifica di Membro Finanziatore viene conferita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale, mediante un contributo in denaro, nella forma e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.3 La qualifica di Partner di Progetto è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano a sostenere con un contributo economico una tantum la fondazione nell’espletamento di una specifica attività di cui all’Articolo 4.

14.4 La qualifica di Partner Tecnico è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano ad affiancare la fondazione fornendo beni o servizi quantificabili economicamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo attrezzatura tecnica, nell’espletamento delle attività di cui all’Articolo 4.

14.5 La qualifica di Esperto Progettuale è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano ad affiancare la Fondazione nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui all’Articolo 4.

14.6 La qualifica di Esperto Scientifico è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che condividono le finalità della fondazione e si impegnano ad affiancare la fondazione nell’espletamento delle attività di stampo scientifico di cui all’Articolo 4.

14.7 Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da persona designata dagli intervenuti, ed esprime pareri sulle linee di indirizzo strategico stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato avrà inoltre il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di attività, programmi e specifici progetti oltre che proposte relative a partnership nazionali e internazionali sentiti gli Esperti Progettuali o Scientifici.

Ciascun membro del Comitato di Indirizzo potrà, durante le riunioni, essere rappresentato da un proprio legale rappresentante o da un Procuratore dallo stesso designato.

14.8 Il Comitato d’Indirizzo deve essere convocato almeno una volta l’anno, ad iniziativa del Presidente, mediante invio, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

14.9 Il Comitato d’Indirizzo è costituito validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti in carica;

14.10 Qualora uno dei membri del Comitato non rispetti gli impegni derivanti dalla propria qualifica, così come definiti dalla delibera di nomina di cui all’art.9, comma 2, lett. L), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua revoca. Il Consiglio di Amministrazione può revocare la qualifica anche nel caso in cui in cui il membro del Comitato abbia posto in essere un comportamento contrario alle finalità della Fondazione.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

15.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno approva e deposita il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 117/2017.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.4 Il Consiglio deve, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno e deve contenere le informazioni di cui all’art. 39 del D. Lgs.117/2017.

15.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.6 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17

Disposizioni finali e norme applicabili

17.1 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

17.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile, il D.lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.TO: EDMONDO TODESCHINI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, registrato all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in data
19/06/2025 al n. 49192 Serie 1T
Milano, 15/07/2025